

Codice A1402A

D.D. 2 ottobre 2015, n. 625

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. relativa alla trasferimento della Comunità Protetta di tipo B per pazienti psichiatrici "Villa Margherita" da 20 posti letto, dal Comune di Belvedere Langhe (CN) al Comune di Lequio Tanaro (CN).

Il Comune di Lequio Tanaro (CN) con nota pervenuta in data 29 settembre 2014, prot. n. 20007/DB 20.16, ha inoltrato alla Direzione Sanità una richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Legale Rappresentante della Sereni Orizzonti SPA, Bortolussi Valentino, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativamente al trasferimento dalla Comunità Protetta di tipo B "Villa Margherita" dal Comune di Belvedere Langhe (CN) al Comune di Lequio Tanaro (CN), Via Cigliutti n. 18.

Con nota prot. n. 21865/DB 20.16 del 27/10/2014, il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali ha richiesto al Direttore Generale della ASL CN1 parere di compatibilità circa l'intervento prospettato nonché alla Commissione di Vigilanza competente per territorio di relazionare relativamente al progetto preliminare delle opere già presentato dalla Sereni Orizzonti Spa.

Con nota pervenuta in data 4/02/2015, prot. n. 1950/A14050, il del Presidente della Commissione di Vigilanza sulle strutture Sanitarie dell'ASL CN1 comunicava agli uffici regionali, dopo un esame della sommaria documentazione prodotta dalla Sereni Orizzonti Spa, che:

- La realizzazione del progetto con conseguente possibile trasferimento dell'attività della C.P. Villa Margherita potrà avvenire unicamente a condizione che sia assicurata la totale separazione dal punto di vista strutturale (spazi residenziali, spazi comuni, laboratori, ambulatori, via di accesso e percorsi etc.) e organizzativo-gestionale (attività e percorsi di cura) dalla attività residenziale per anziani non autosufficienti (RSA) esercitata nello stesso edificio;
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il Legale Rappresentante della struttura dovrà produrre progetti specifici per tipologia di struttura corredati di relazioni tecniche e documentazione di rito ed acquisire il parere favorevole da parte di entrambe le Commissioni di Vigilanza (Comunità Protetta e RSA).

Con nota pervenuta il 04/02/2015, prot. n. 1944/A14050, a firma del Direttore Sanitario dell'ASL CN1 Dott.ssa Gloria Chiozza, veniva concesso il nulla osta al trasferimento dell'attività nella nuova sede dal punto di vista della programmazione aziendale dei posti letto, fatto salvo il rispetto delle specifiche normative in materia di autorizzazione al funzionamento.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.:

Visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 17 L.R. 23/2008;

Vista la D.C.R. n.357/1997;

Vista la D.G.R. n. 32-29522/2000;

determina

di dare parere favorevole al trasferimento della Comunità Protetta di tipo B per pazienti psichiatrici da 20 posti letto denominata “Villa Margherita” dal Comune di Belvedere Langhe (CN) al Comune di Lequio Tanaro (CN), Via Cigliutti n. 18, nel rispetto di quanto specificato nell’esame di ipotesi progettuale per il trasferimento nel verbale di seduta n. 5 del 26/01/2015 della Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie dell’ASL CN1.

Si rileva che l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie è subordinato ad autorizzazione: i soggetti competenti dovranno quindi attivarsi affinché la nuova sede della Comunità Protetta sia dotata di un idoneo titolo autorizzativo e successivo accreditamento istituzionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza.

Il Dirigente del Settore
Vittorio Demicheli